

## **COMUNE DI CASALFIUMANESE**

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli nº 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251 e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E FRUIZIONE DELLE COSIDDETTE "AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI" DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Principi generali della regolamentazione

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6- Oneri e obblighi del Comune

Art. 7 – Apertura dell'area

Art. 8 - Attività di vigilanza

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 – Modifiche del regolamento

Art. 11 - Entrata in vigore

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 riporta "Aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".

#### Art. 2 - Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento; b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

## Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

## Art. 4 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

### Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

I Possessori/Conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai Proprietari/Conduttori e ai loro cani.

Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 8 cani complessivi. Ad eccezione delle attività svolte aventi la finalità di socializzazione uomo/cane con il coordinamento di un istruttore qualificato.

Nel caso ci siano Proprietari/Conduttori in attesa di entrare nell'area, l'utilizzo è consentito per un massimo continuativo di 30 minuti in modo da preservare il diritto di entrare nell'area ai cittadini, garantendo il principio di rotazione e di possibilità di accesso a tutti.

Qualora nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenzino difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani entranti sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia, fermo restando il vincolo orario di permanenza di cui sopra.

L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di Proprietari/Conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area stessa.

Il Proprietario/Conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali; in questo caso, i Proprietari/Conduttori sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere tali cani maschi costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

L'accesso è consentito ai soli cani vaccinati e assicurati.

E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai Possessori/Accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

## Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei Proprietari/Conduttori.

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

## Art. 7 - Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni senza limiti orari.

## Art. 8 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia, le Guardie Ambientali Metropolitane e le Guardie Ecologiche Volontarie. Il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

### Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 – art. 7 bis del T.U. D. LGS 267/2000.

## Art. 10 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.

## Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti comunali e alle disposizioni di legge vigenti.